



COMUNE DI FOLIGNO

Prot. 50373 del 14/07/2023

**Spett.le
Operatore economico**

LETTERA INVITO/DISCIPLINARE DI GARA

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DALL'ART. 51 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 108/2021 - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 – MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 – FINANZIAMENTO U.E. NEXT GENERATION EU "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONE DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 21 GENNAIO 2021 - INTERVENTO COMPARTO DEL CENTRO STORICO - STRALCIO A
CUP C69J21016770001 – CIG 996273877A**

PREMESSA

Con determinazione a contrarre dell'Area Governo del Territorio n. 1177 del 14/07/2023, all'esito di una precedente procedura di gara andata deserta, è stato disposto di affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto attraverso l'esperimento di una nuova procedura.

L'affidamento avviene mediante la procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 (da ora, Codice), previa consultazione di almeno 5 operatori economici qualificati individuati dall'elenco delle imprese della Regione Umbria nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, con applicazione del criterio del prezzo più basso, determinato tramite ribasso sullo elenco prezzi posto a base di gara, e con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, commi 2, lettera b), e 3, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dal

decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (da ora, solo “decreto semplificazioni”) e di cui all’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Codice.

Codesto operatore economico è stato invitato a prendere parte al confronto concorrenziale, mediante formulazione della propria migliore offerta secondo le modalità e alle condizioni tutte riportate nella presente lettera di invito.

La procedura di gara è disciplinata dalla presente lettera di invito, dal decreto semplificazioni, dal Codice, dalle linee guida Anac n. 4 avente ad oggetto “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” nonché, per le parti ancora in vigore e compatibili, dal d.p.r. n. 207/2010 (da ora, Regolamento).

Alla presente procedura si applica la riduzione dei termini procedurali disposta per ragioni di urgenza dall’art. 8 comma 1 lettera c, del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella L. 120/2020.

La procedura è interamente svolta con l’utilizzo di un sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (da ora, Sistema), accessibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di presentazione delle offerte, analisi della documentazione amministrativa e delle offerte e dell’aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni: il tutto, secondo le modalità e i termini descritti dalla presente lettera invito, più nel dettaglio, dal “*Disciplinare telematico*” e dal relativo “*Timing di gara*”.

Le modalità di accesso e di utilizzo del Sistema sono specificate nella presente lettera invito e nell’allegato “*Disciplinare telematico*”.

I termini temporali entro cui effettuare le operazioni richieste per la presente procedura di gara sono indicati nell’allegato “*Timing di gara*”.

Per partecipare alla presente procedura telematica, gli operatori economici devono dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica necessaria indicata all’interno del “*Disciplinare telematico*” di gara.

Per problematiche inerenti la parte telematica, il gestore è contattabile al numero di telefono 0372080708, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30, oppure via e.mail all’indirizzo imprese@net4market.com.

CUP C69J21016770001 - CIG 996273877A - CUI 00166560540-2021-00019

Stazione appaltante

Comune di Foligno, Piazza della Repubblica n. 10 – 06034 Foligno (PG) – Tel. 0742/330001 - Pec: comune.foligno@postacert.umbria.it

Responsabile unico del procedimento (da ora, RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Massimo Di Mario, Incaricato di P.O. “Coordinamento dello Sviluppo

1) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1 Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) la presente Lettera di invito/disciplinare di gara,
- 2) il Disciplinare telematico con timing di gara,
- 3) il Modello A: Dichiarazioni sostitutive integrative,
- 4) il Modello B: DGUE,
- 5) il Modello C: dichiarazione ausiliaria,
- 6) il Modello D – dichiarazione titolare effettivo,
- 7) il Modello E – dichiarazione assenza conflitto di interesse,
- 8) il Progetto esecutivo,
- 9) l’“Intesa per il rinnovo del patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale” tra la Prefettura – U.T.G. di Perugia e il Comune di Foligno sottoscritto in data 29/11/2021,
- 10) il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” del Comune di Foligno, approvato con DGC 475 del 23/12/2013 e modificato con DGC n. 45 del 31/01/2018, DGC n. 27 del 30/01/2020 e, da ultimo - in attuazione delle nuove Linee Guida ANAC n. 177 del 19/02/2020 - con DGC n. 83 n. 29/03/2021 (in caso di aggiudicazione gli obblighi di condotta ivi previsti sono da estendere, per quanto compatibili, ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo degli operatori economici).

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul sito istituzionale all’indirizzo: <http://www.comune.foligno.pg.it/pagine/procedure-in-corso>, nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” della sezione “Amministrazione trasparente”, nel rispetto delle regole tecniche di cui alle Linee guida dell’AGID approvate con deliberazione n. 157/2020. La documentazione di gara è altresì disponibile nella piattaforma telematica di negoziazione “PORTALE ACQUISITI UMBRIA” raggiungibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

1.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare seguendo le modalità indicate all’art. 8 dell’allegato Disciplinare telematico con Timing di gara.

Il termine entro cui è possibile inoltrare richieste di chiarimenti è riportato nel Timing di gara (art. 11 dell’allegato Disciplinare telematico) alla voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **4 (quattro)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nell'ambito "Chiarimenti" sulla piattaforma telematica di negoziazione.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso di avvenuta pubblicazione di un nuovo chiarimento a sistema.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

1.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Le comunicazioni inviate dalla stazione appaltante agli operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'ambiente "*Chiarimenti*".

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

2) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

2.1 Descrizione/oggetto dell'affidamento: l'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori denominati PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 – MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 – FINANZIAMENTO U.E. NEXT GENERATION EU "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONE DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 21 GENNAIO 2021 - INTERVENTO COMPARTO DEL CENTRO STORICO - STRALCIO A - **Interventi di riqualificazione comparto Centro Storico comprendente: Complesso edilizia residenziale pubblica, Recinzione Scuola Media Carducci, Manutenzione straordinaria ex Molino Pambuffetti, Completamento marciapiede Via Bolletta.**

Le specifiche tecniche risultano dagli elaborati che compongono il progetto esecutivo allegato. Detto progetto è stato approvato dalla Giunta comunale, per quanto di sua competenza ed esclusivamente sotto un profilo tecnico, con propria deliberazione n. 371 del 22/06/2023; dopo la validazione datata 24/06/2023, è stato approvato dal RUP (con proprio Provvedimento n. 1 del 24 Giugno 2023, acquisito agli atti in pari

data con prot. 45118) ai sensi del comma 2 art. 48 del D.L. 77/2021 e quindi – per quanto di competenza - con Determinazione dirigenziale n. 1027 del 24/06/2023.

Il presente appalto non si ritiene frazionabile ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice in ragione delle lavorazioni che lo compongono, caratterizzate da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa tale da non consentire una suddivisione in distinti lotti funzionali.

Le varianti sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice.

2.2 Luogo di esecuzione: Comune di Foligno, Capoluogo, Centro Storico [codice NUTS ITI21].

2.3 Importo: l'importo complessivo dell'appalto è pari ad **€ 790.513,14 (Euro settecentonovantamilacinquecentotredici/14) oltre IVA, di cui € 26.920,69 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.**

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, i costi stimati per la manodopera sono pari ad € 244.846,03.

L'importo dei lavori è stato determinato in base al prezzario infrannuale della Regione Umbria, giusta deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2022, n. 712 recante "Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l'esecuzione di opere pubbliche - Elenco regionale dei costi per la sicurezza dei lavoratori - Approvazione Aggiornamento infrannuale Luglio 2022".

2.4 Classificazione dei lavori: categoria prevalente **OG1 – CLASSIFICA II** (con il beneficio dell'incremento di un quinto di cui all'art. 61 comma 2 del Regolamento).

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categ. e class.	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Prev. / scorp.le / SIOS	
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1 Class. II (con incremento del 20%)	SI	€ 595.414,10	75,33	prevalente	subappaltabile per una quota inferiore al 50% è necessario l'incremento adeguato della classifica in caso di subappalto per le categorie scorporabili sotto indicate, oggetto di subappalto necessario (OG1 + subappalto OS24 e/o OG11 = OG1 class. III)
VERDE E ARREDO URBANO	OS24 Class. I oppure requisiti art. 90 DPR 207/2010	SI	€ 102.845,06	13	Scorporabile	subappaltabile al 100% (subappalto necessario qualificante: con qualificazione nella categoria prevalente per importo adeguato - OG1 classifica III)
IMPIANTI TECNOLOGICI	OG11 Class. I oppure requisiti art. 90 DPR 207/2010	SI	€ 92.253,98	11,67	Scorporabile SIOS	subappaltabile al 100% (subappalto necessario qualificante: con qualificazione nella categoria prevalente per importo adeguato - OG1 classifica III) NO avallimento

L'importo delle lavorazioni indicato è comprensivo dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 26.920,69.

Le lavorazioni della categoria OS24 non sono riferite a verde vincolato ai sensi dell'art. 10, d.lgs. 42/2004.

Nella categoria prevalente OG1 è ricompresa l'esecuzione di impianti elettrici (non riconducibili alla categoria OS30) per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 22/01/2008 n. 37.

2.5 Modalità di determinazione del corrispettivo: il contratto è stipulato a "misura" ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3, comma 1, lettera eeeee), e 59, comma 5-bis, del Codice.

Il pagamento del corrispettivo dell'appalto è disposto nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia e, segnatamente, dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni, dall'art. 10 della legge 23 dicembre 2022, n. 238 nonché sulla base di quanto stabilito dal capitolato speciale d'appalto in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, modificato dall'art. 91, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è consentita, anche nel caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, l'erogazione dell'anticipazione del prezzo pari al 20% sul valore del contratto d'appalto.

Ai sensi dell'art. 207, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 l'importo dell'anticipazione può essere incrementato fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

Si applica la revisione dei prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lettera a), del Codice nei casi e secondo le modalità stabilite dall'art. 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cfr. art. 30 del Capitolato speciale d'appalto).

L'aggiudicatario, nonché i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori oggetto della presente procedura, sono tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

2.6 Tempo di esecuzione degli interventi: giorni 380 (trecentottanta), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto semplificazioni è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

I lavori oggetto dell'appalto devono essere completati entro e non oltre il 31 marzo 2026, pena la revoca del finanziamento a valere sulle risorse del PNRR.

Ai sensi dell'art. 50, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine di cui sopra, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un **premio di accelerazione** per ogni giorno di anticipo determinato ai sensi dell'art. 17 comma 7 del capitolato speciale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "Imprevisti", nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Ai sensi dell'art. 50, comma 4, ultimo periodo, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in deroga all'art. 113-bis del Codice le **penali** dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale (cfr. art. 17 del capitolato speciale).

2.7 Finanziamento:

- Avviso pubblicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6/3/2021 (G.U. Serie generale n. 56), avente ad oggetto "Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale", da finanziare nell'ambito del PNRR: Missione 5 ("Inclusione e Coesione"), Componente 2 ("Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"), Misura 2 ("Rigenerazione urbana e housing sociale"), Investimento 2.1 ("Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale");

- Decreto di ammissione al finanziamento concesso dal Capo del Dipartimento per gli Affari Interni del Ministero dell'Interno del 4/4/2022, a seguito di approvazione della proposta presentata sull'avviso pubblico del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6/3/2021, per Euro 932.800,00;

- atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso relativo all'intervento in oggetto sottoscritto il 10/05/2022;

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 219 del 21/04/2023, in relazione al DECRETO LEGGE N. 50 DEL 17 MAGGIO 2022, ART. 26 COMMA7 - ACCESSO AL "FONDO OPERE INDIFFERIBILI", che ha approvato una variazione d'urgenza al Bilancio Di Previsione 2023-2025, per un importo aggiuntivo relativo all'opera in oggetto pari a Euro 93.280,00;

Con determinazione dirigenziale dell'Area Governo del Territorio n. 1027 del 24/06/2023 è stata acquisita la prenotazione del relativo impegno contabile.

2.8 Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto semplificazioni.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto semplificazioni la stazione appaltante procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2-bis e 2-ter, del Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque: pertanto, risulterà primo in graduatoria il candidato che avrà presentato l'offerta il cui valore più si avvicini (senza eguagliarlo o superarlo) al valore della suddetta soglia di anomalia.

Con riferimento all'operazione del taglio delle ali viene applicato il criterio cd. "relativo" (le offerte collocate all'interno delle ali aventi un medesimo valore di ribasso verranno considerate come unica offerta – cd. blocco unitario).

Ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà presentato l'offerta con il ribasso più conveniente per l'ente (maggiore offerta in assoluto).

In caso di parità di offerte economiche (medesimo ribasso) acquisisce la preferenza l'operatore economico che produce in sede di offerta apposita dichiarazione o attestazione di impegno di cui all'art. 47 comma 5 lettera b) del decreto legge 77/2021 (dichiarazione di utilizzo o impegno a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti).

2.9 Requisiti minimi di partecipazione: possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice purché in possesso dei requisiti prescritti al punto 4) e con le modalità ivi indicate.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e di cui all'art. 92 del Regolamento.

3) OBBLIGHI SPECIFICI CONNESSI ALLA PRESENTE PROCEDURA

L'intervento è inserito nell'ambito della **Missione 5 - Componente 2 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana del PNRR**.

I target e le milestone da perseguire sono di seguito riportati:

- il contratto di affidamento dei lavori dovrà essere stipulato **entro il 30 luglio 2023**,
- almeno il 30 % dei sal dovrà essere pagato **entro il 30 settembre 2024**,
- i lavori dovranno essere ultimati **entro e non oltre il 31 marzo 2026**.

Nel presente appalto trovano applicazione gli obblighi e le specifiche condizionalità del PNRR e tutti i requisiti connessi alla misura a cui è associato il progetto. Tra gli altri:

- a) obbligo di conseguimento dei target e milestone e degli obiettivi finanziari, mediante previsione di un monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive;
- b) principio del "non arrecare un danno significativo" (cd. "Do No Significant Harm" - DNSH) secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;

- c) principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging), teso al conseguimento e al perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;
- d) obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, volto ad evitare che ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione europea nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 ed in coerenza con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR n. 33 del 31.12.2021;
- e) obblighi in materia di comunicazione ed informazione attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte della Unione europea e all'iniziativa "Next Generation EU";
- f) superamento dei divari territoriali;
- g) rispetto e promozione della parità di genere (gender equality);
- h) protezione e valorizzazione dei giovani teso a garantire l'attuazione di progetti e riforme a beneficio diretto ed indiretto per le future generazioni.

In particolare, i documenti progettuali devono riportare specifiche indicazioni intese al rispetto del principio del DNSH affinché sia possibile inserire, anche negli stati di avanzamento dei lavori, una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto dello stesso.

Ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi di cui al succitato principio è quindi necessario, tra le altre cose, prevedere ed ottenere le certificazioni richieste dalle schede tecniche correlate al presente intervento, come specificate nelle fasi di progettazione: l'affidatario dell'appalto acquisisce tali certificazioni da soggetti abilitati individuati direttamente dallo stesso.

La Stazione Appaltante e il Soggetto attuatore della misura PNRR hanno preliminarmente effettuato richiami e indicazioni negli atti di gara - qui da intendersi conosciuti e recepiti dall'aggiudicatario - per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH, definendo la documentazione necessaria per eventuali controlli e verifiche ex ante ed ex post.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei Target e Milestone associati all'intervento con la produzione della documentazione probatoria pertinente che potrà essere oggetto di verifica da parte del Soggetto attuatore/Amministrazione aggiudicatrice.

Per la violazione del rispetto delle condizioni per la conformità al principio del DNSH e gli obblighi di PNRR in generale si applicano gli artt. 8, 17 e 64 (penali) e 50 (risoluzione) del C.S.A..

Trovano applicazione le misure per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'art. 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108.

Al fine di implementare le misure di controllo dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio, in sede di gara i concorrenti sono tenuti a fornire i dati necessari per l'identificazione del "titolare effettivo" onde consentire alla Stazione appaltante di adottare misure per la verifica dell'identità della persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione o l'attività (Modello D). Nel caso di un'entità giuridica, il concorrente deve individuare la persona fisica (o le persone fisiche) che, possedendo o controllando la suddetta entità, risulta l'effettivo beneficiario dell'operazione o dell'attività. Ciò implica, per le persone giuridiche, i trust, le società, le fondazioni ed istituti giuridici analoghi, l'adozione di misure ragionevoli per comprendere l'assetto proprietario e di controllo. Quanto ai criteri per la determinazione della titolarità effettiva si fa espresso rinvio al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.

Come precisato dalle "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori" allegate alla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11.8.2022, n. 30 nel caso in cui si faccia ricorso al subappalto la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo e le relative attività di verifica devono riguardare anche il soggetto terzo (subappaltatore) cui l'appaltatore affida, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni ad esso appaltate. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), tali controlli vanno eseguiti su tutti gli operatori economici che fanno parte del raggruppamento.

I concorrenti devono rilasciare la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi (Modello E). Nel caso in cui il "titolare effettivo" come sopra individuato non coincida con alcuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi deve essere resa anche dal titolare effettivo. La dichiarazione è funzionale e necessaria alla stipulazione del contratto in caso di eventuale aggiudicazione: pertanto, la mancata produzione della stessa in sede di presentazione della domanda non assurge a motivo di esclusione dalla gara.

Per l'esecuzione degli impianti elettrici vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 22/01/2008 n. 37. Le abilitazioni di cui al DM 37/2008 costituiscono requisito di esecuzione ai sensi dell'art. 100 del Codice.

4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A pena di esclusione sono richiesti i requisiti di partecipazione indicati ai punti 4.1, 4.2 e 4.3.

4.1 Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui

all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nell' "Intesa per il rinnovo del patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale", sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Foligno il 29/11/2021 e allegato alla documentazione di gara, e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011. La dichiarazione di accettazione è contenuta e può essere resa utilizzando i Modelli A e C predisposti dalla stazione appaltante.

Sono esclusi dalla procedura di gara **gli operatori economici che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti**, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara **gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta)**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta), non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico

è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta) sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Per quanto concerne l'applicazione dei dispositivi per la **promozione dell'occupazione giovanile e femminile** e, segnatamente, la quota di genere delle nuove assunzioni, lo stesso decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC) ha evidenziato come una rigida applicazione della regola potrebbe determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale. Sul punto, sembra allora il caso di evidenziare come, in ragione del tasso di occupazione femminile rilevato a livello nazionale dai dati forniti dall'ISTAT per l'anno 2021 nel settore costruzioni, l'imposizione del raggiungimento della quota del 30% di occupazione femminile nelle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni connesse all'esecuzione del presente appalto. In conseguenza di quanto sopra, **l'obbligo di cui all'art. 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021** viene circoscritto nel senso che segue: in caso di aggiudicazione del contratto e in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, il concorrente, a pena di esclusione, si impegna a riservare una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).

4.2 Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del presente appalto.

Al candidato non stabilito in Italia ma in un altro stato membro o in uno dei paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, è richiesta la prova dell'iscrizione in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XVI del Codice o in altro registro commerciale

corrispondente, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel paese nel quale è stabilito.

4.3 Requisiti speciali

Ai sensi degli artt. 83, comma 2, e 216, comma 14, del Codice, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese contenute nella Parte II - Titolo III (artt. da 60 a 96) del Regolamento con i relativi allegati e le parti ivi richiamate. Si applicano, altresì, limitatamente alle parti non abrogate dal Codice, le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 23 maggio 2014, n. 80.

Per la partecipazione alla gara in forma singola è richiesto il possesso dell'**attestazione** di qualificazione, rilasciata da società organismo di attestazione (**SOA**) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso, ai sensi dell'art. 84 del Codice e degli artt. 92 e 61 del Regolamento, dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori oppure dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi, e precisamente:

a) possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di **attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso, ai sensi dell'art. 84 del Codice e degli artt. 92 e 61 del Regolamento, della qualificazione SOA nella **categoria prevalente OG1 – classifica II** e nelle **categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS24 e OG11 – classifica I**.

oppure

b) (*trattandosi di importo inferiore ad € 150.000,00*) possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di **attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso, ai sensi dell'art. 84 del Codice e degli artt. 92 e 61 del Regolamento, della qualificazione SOA nella **categoria prevalente OG1 – classifica II** e dei **requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010** nelle **categorie scorporabili OS24 e/o OG11**;

oppure

c) possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di **attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso, ai sensi dell'art. 84 del Codice e degli artt. 92 e 61 del Regolamento, della qualificazione SOA nella **categoria prevalente OG1 per l'importo totale dei lavori (classifica III)**, con obbligo di **subappalto necessario (qualificante)** per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria non possedute (OS24 e/o OG11).

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti e alle condizioni indicate dall'art. 61, comma 2, del Regolamento. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il suddetto beneficio dell'incremento della

classifica di qualificazione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che la stessa risulti qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Il beneficio in argomento non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

Le imprese per le quali risulti scaduto il triennio per la verifica intermedia dell'attestazione SOA sono tenute ad allegare la richiesta alla SOA di verifica triennale presentata nei termini di legge (in tal caso, l'efficacia dell'aggiudicazione resterà subordinata all'esito positivo della verifica stessa). Possono partecipare alla gara anche le imprese che abbiano effettuato con esito positivo la verifica intermedia, anche dopo la scadenza del termine triennale, presentando la documentazione dimostrativa di tale esito positivo qualora lo stesso non risulti ancora dalla stessa attestazione SOA.

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, **il subappalto della categoria prevalente non potrà superare la quota del 50% dell'importo complessivo della categoria stessa.**

Ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice per la **categoria OG11 non è ammesso l'avvalimento.**

Il concorrente che non possiede la qualificazione nelle categorie scorporabili OS24 e/ o OG11 (SOA classifica I o requisiti art. 90 DPR 207/2010) deve coprire il requisito mancante:

1. tramite impresa mandante in possesso di qualificazione adeguata;
2. ovvero **tramite subappalto obbligatorio qualificante; in tal caso ai sensi dell'art. 92 comma 1 del D.P.R. 207/2010 deve coprire il requisito mancante con la propria categoria prevalente per importo adeguato** (è necessaria la SOA categoria OG1 in classifica III in caso di subappalto obbligatorio qualificante di una sola o di entrambe le categorie scorporabili).

N.B.: Nel caso di cui al precedente punto 2. la mancata specifica dichiarazione di volersi avvalere del subappalto per le categorie OS24 e/o OG11 comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

Si veda la tabella riportata al punto 2.4.

4.4. Disposizioni per gli operatori economici che partecipano in forma associata

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

a) in caso di **consorzio di cooperative** e tra **imprese artigiane** (art. 45, comma 2, lettera b, del Codice), ai sensi dell'art. 47, comma 1, del Codice i requisiti di qualificazione sono posseduti dal consorzio medesimo. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto;

b) in caso di **consorzio stabile** (art. 45, comma 2, lettera c, del Codice), ai sensi dell'art. 47, comma 1, del Codice i requisiti di qualificazione sono posseduti dal consorzio medesimo. I consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante;

c) in caso di **raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale** (art. 45, comma 2, lettera d, del Codice), i requisiti di qualificazione sono posseduti dalla mandataria e dalla mandante. Le quote di partecipazione al raggruppamento, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato. I lavori sono eseguiti dai candidati riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;

d) in caso di **raggruppamenti temporanei di tipo verticale**, i requisiti di qualificazione sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente e dalla/e mandante/i nelle categorie scorparabili;

e) ai **consorzi ordinari**, alle **aggregazioni di imprese di rete** e ai **GEIE** si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

5) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice per la **categoria OG11 non è ammesso l'avvalimento**.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto di apertura previsto dall'art. 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Il candidato deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria, siccome elencati al **punto 10.1, lettera C)**, della presente lettera di invito. Più specificamente, l'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice, e dichiararli in gara mediante compilazione di un proprio **DGUE** nelle parti di esclusiva pertinenza, e deve rendere la dichiarazione integrativa di cui al **Modello C** predisposto dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il candidato e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del candidato si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un candidato e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Il contratto è, in ogni caso, eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del candidato ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al candidato di sostituire l'ausiliaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 89, comma 3, del Codice.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al candidato la sostituzione dell'ausiliaria, con assegnazione di un termine congruo decorrente dalla data di ricezione della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del candidato dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

6) SUBAPPALTO

Il candidato indica, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

A seguito delle modifiche apportate all'art. 105, commi 1 e 14, del Codice, dall'art. 49, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77:

- "A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché

la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta densità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo”.

- “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”.

La stazione appaltante procede al pagamento diretto del subappaltatore nelle sole ipotesi contemplate dall’art. 105, comma 13, del Codice. Nei restanti casi, ai pagamenti relativi ai lavori svolti dai subappaltatori provvede l’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso progressivamente corrisposti ai subappaltatori.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

Qualora il concorrente si riservi la facoltà di subappaltare nei limiti di legge parte delle lavorazioni oggetto di affidamento, sarà tenuto all’osservanza dell’ “Intesa per il rinnovo del patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura – U.T.G. di Perugia e il Comune di Foligno sottoscritto il 29 novembre 2021 ai fini dell’applicazione delle misure di cui all’art. 1 comma 1 lett. b2) e comma 2 lett. b) e c). La comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo e le relative attività di verifica devono riguardare anche il subappaltatore.

7) GARANZIE E ASSICURAZIONI

➤ **In sede di gara:** ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto semplificazioni non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice.

➤ **A carico dell’aggiudicatario:**

1. garanzia definitiva per l’esecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice e del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 193 del 16/09/2022;
2. polizza di assicurazione di cui all’art. 103, comma 7, del Codice nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), a copertura dei rischi di esecuzione dei lavori, che deve prevedere una somma assicurata non inferiore ad euro 3.500.000,00 di cui:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 800.000,00
 - partita 2) per le opere preesistenti: euro 2.200.000,00
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 500.000,00

e che preveda, inoltre, garanzia di responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

In caso di cumulo delle riduzioni, quella successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

8) SOPRALLUOGO

Per la formulazione dell'offerta e l'ammissione in gara non è previsto il sopralluogo assistito dal personale della stazione appaltante.

9) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le modalità di presentazione dell'offerta sono riportate nell'allegato Disciplinare telematico con timing di gara.

I termini temporali entro cui effettuare le operazioni richieste per la presente procedura sono indicati nel Timing di gara che costituisce parte integrante del disciplinare telematico.

L'operatore economico dovrà predisporre e caricare a sistema:

A – Documentazione Amministrativa;

B – Offerta Economica.

10) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A PENA DI ESCLUSIONE (fatto salvo l'art. 83, comma 9, del Codice e quanto di seguito meglio precisato).

10.1 Documentazione amministrativa

Nella documentazione amministrativa deve essere contenuta:

- A) Modello A - Dichiarazioni sostitutive integrative ed eventuale procura;
- B) Modello B – DGUE;
- C) documentazione in caso di avvalimento (tra l'altro, Modello C);
- D) Modello D - dichiarazione titolare effettivo;
- E) Modello E - dichiarazione assenza di conflitto di interesse;
- F) documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 4.4;
- G) ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- H) PASSOE;
- I) copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello

eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legge n. 77/2021).

A) Dichiarazioni sostitutive integrative (Modello A), redatte in formato elettronico e sottoscritte digitalmente; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante.

Compilando il Modello A il concorrente dichiara, tra l'altro:

- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- *(per operatori economici che occupano un numero di dipendenti superiore a cinquanta)* di allegare copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- *(per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta)* di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- *(per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta)* di assumersi l'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
- *(per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta)* di assumersi l'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a

carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, e in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, a pena di esclusione, di riservare una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni);
- di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2, del Codice, i requisiti richiesti per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, e segnatamente, di impegnarsi a rispettare tutti i principi e gli obblighi specifici imposti dal PNRR e dalla Misura cui accede il presente intervento;
- (*eventuale ai fini della preferenza a parità di offerta economica*) di utilizzare o di impegnarsi ad utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti (misura premiale di cui all'art. 47 comma 5 lett. a del D.L. 77/2021 convertito con la legge 108/2021);
- di possedere i requisiti di esecuzione di cui al D.M. 22/01/2008 n. 37 o di subappaltare l'esecuzione delle lavorazioni riconducibili alle categorie OG1 a soggetto qualificato in possesso dei predetti requisiti.

La procura può essere presentata mediante:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e dal contraente;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Si precisa che nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti**, le dichiarazioni devono essere prodotte e sottoscritte digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio e contenere le dichiarazioni di cui ai **punti 8 e 9 del Modello A**, attestanti:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

- c. le categorie di lavoro e la relativa quota percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

Nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito** le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti o delle imprese consorziate indicando, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, **nel punto 9 del Modello A** le categorie di lavoro e la relativa quota percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

In entrambi i casi le quote di partecipazione indicate da ciascun operatore raggruppato devono corrispondere, a pena di esclusione, alla propria qualificazione nel rispetto dell'art. 61, comma 2 e art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010. La mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell'offerta, è causa di esclusione dell'intero raggruppamento, anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota di lavori.

B) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 – sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, redatta utilizzando il modello **D.G.U.E.** – (Modello B) (Documento di Gara Unico Europeo) di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016 compilato in base al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti contenente le linee guida per la compilazione del DGUE, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016. Ai sensi dell'art. 85, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il modello DGUE deve essere redatto in formato elettronico e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante con firma digitale.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti (ivi compreso il possesso di idonea attestazione **SOA**).

In caso di ricorso all'**avvalimento** si richiede la **compilazione della sezione C**. Il concorrente indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Nel caso il concorrente voglia avvalersi del **subappalto** (facoltativo) si richiede la **compilazione della sezione D** "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa riferimento"

indicando l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto. Il subappalto è consentito nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016; pertanto non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. Al subappalto si applica la disciplina di cui all'art. 105 del Codice.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 4.1 della presente lettera d'invito (Sez. A-B-C-D).

Si precisa che le attestazioni relative ai requisiti di cui all'art. 80, comma 1 e 2 del Codice (**Parte III.A e III.D.1 del D.G.U.E.**), devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti di cui al medesimo art. 80, comma 3, con la precisazione che in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese o devono riferirsi anche agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 4.2 della presente lettera di invito;
- *eventualmente* la sezione C nn. 1a), 9) e 13) per dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 con riferimento alle categorie scorporabili OS24 e/o OG11;
- *eventualmente* la sezione C n. 10 per dichiarare il subappalto necessario per le categorie scorporabili OS24 e/o OG11.

Nel caso di **raggruppamenti temporanei**, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, il D.G.U.E. deve essere compilato e prodotto da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

Nel caso di **consorzi cooperativi**, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del codice, il consorzio deve indicare per quali consorziati concorre (**Parte II.A del D.G.U.E.**). Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. I consorziati per conto dei quali il consorzio concorre devono presentare ciascuno un proprio D.G.U.E. debitamente compilato nelle sezioni A e B della parte II, in tutte le sezioni della parte III, nella parte IV sezione A e nella parte VI.

In caso di **avvalimento** le imprese ausiliarie sono tenute a sottoscrivere digitalmente e presentare ciascuna il proprio DGUE, compilando solo la Parte II (Sezioni A e B), la parte III (Sezioni A, B, C e D), la Parte IV (Sezione A e, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, Sezione D) e la Parte VI.

C) Documentazione in caso di avvalimento - Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'ausiliaria (**Modello B**), contenente le informazioni di cui alla Parte II, Sezioni A-B, alla Parte III, Sezioni A-B-C-D, alla Parte IV, Sezione A, Punto 1, e in relazione al requisito oggetto di avvalimento, Sezioni A, Punto 2, C-D, e alla Parte VI;
2. dichiarazione integrativa, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (**Modello C**);
3. **contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
4. dichiarazione titolare effettivo (**Modello D**);
5. dichiarazione assenza di conflitto di interesse (**Modello E**);
6. **PASSOE**.

D) Dichiarazione titolare effettivo (Modello D) – Si rinvia al punto 3.

E) Dichiarazione assenza conflitto interessi (Modello E) – Si rinvia al punto 3.

F) i soggetti associati di cui al paragrafo 4.4 devono presentare:

- (*consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane*): **atto costitutivo e statuto del consorzio** in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.

- (*raggruppamenti temporanei già costituiti*): **mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria, prima della data di presentazione dell'offerta, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

- (*consorzi ordinari o GEIE già costituiti*) **atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE** in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.

G) Ricevuta di pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, pari ad € 77,00 (Euro settantasette/00) recante evidenza del codice identificativo gara (CIG) e della data del pagamento che deve essere

anteriore al termine di scadenza della presentazione dell'offerta. Il pagamento del contributo in favore dell'Autorità potrà essere effettuato scegliendo tra le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> . L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

H) Documento **PASSOE** rilasciato dal servizio “Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - FVOE” comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti.

Ciascun concorrente dovrà, pertanto, registrarsi al servizio “Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - FVOE” e, individuato il CIG per il quale presenta offerta, ottiene dal sistema un codice «PASSOE». Il codice PASSOE, dopo essere stato generato, dovrà essere firmato digitalmente e dovrà essere inserito nella «Documentazione amministrativa».

I) copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legge n. 77/2021).

CAUZIONE PROVVISORIA: ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 16/07/2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito con modifiche dalla L. 120/2020 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016.

N.B. La presentazione e il caricamento della documentazione amministrativa richiedono le seguenti operazioni:

- a)** tutti i file della documentazione amministrativa devono essere in formato .pdf;
- b)** alcuni file della documentazione amministrativa (dichiarazione sostitutiva integrativa, DGUE, ulteriori dichiarazioni sostitutive, ecc.) **devono essere singolarmente sottoscritti con firma digitale** dai rispettivi soggetti dichiaranti;
- c)** i file di cui alla precedente lettera b) (in formato .pdf.p7m), predisposti secondo le indicazioni della presente lettera invito, devono essere inseriti in un'unica cartella .zip insieme alla restante documentazione amministrativa richiesta (PASSOE, ricevuta di pagamento del contributo ANAC, ecc.);

- d) si rimanda all'interno del Disciplinare telematico per gli obblighi di firma digitale della cartella .zip e per le modalità di caricamento in piattaforma della cartella stessa.

10.2 Offerta Economica

Nella apposita sezione presente nella scheda di gara l'operatore deve indicare, **pena l'esclusione:**

- il ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto dei costi della sicurezza,
- i propri costi della manodopera,
- gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

Non sono ammesse offerte pari o in aumento.

Si rimanda all'interno del Disciplinare telematico per tutte le informazioni relative a predisposizione e caricamento in piattaforma della cartella stessa.

11) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Sede del Comune di Foligno Piazza della Repubblica 10 – ingresso Via Colomba Antonietti, 4 IV Piano Sala Crispolti-Peccati, nella data e l'ora indicata nel Timing di gara.

Chiunque è ammesso a presenziare allo svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo, ma hanno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale esclusivamente i titolari, i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, i procuratori o persone da essi delegati muniti di apposita documentazione da cui risulti il conferimento della procura o della delega. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo nelle sedi, nei giorni e agli orari che saranno comunicati di volta in volta ai concorrenti tramite pubblicazione sul sito informatico e mediante pubblicazione di apposito avviso nell'ambiente "Chiarimenti" della piattaforma telematica almeno un giorno prima della data fissata.

Nello stesso modo si procederà per la comunicazione delle successive sedute pubbliche.

Il RUP ai sensi della legge 241/90, per la sola fase di gara, assistito da due testimoni, procederà nella prima seduta pubblica al riscontro del numero delle offerte pervenute; procederà quindi, telematicamente, all'apertura della documentazione amministrativa e a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera invito;

- verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- verificare che le imprese ausiliarie non partecipino alla gara in altra forma o per più di un concorrente e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dagli atti di gara e dalle altre disposizioni vigenti;
- ad attivare eventualmente il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

Il predetto seggio di gara procederà, quindi, all'apertura delle offerte economiche, dei soggetti rimasti in gara (in caso di attivazione del soccorso istruttorio in una seconda seduta all'esito del suddetto sub-procedimento).

Si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia risultante dall'applicazione dell'art. 97, commi 2 e 2bis del Codice; si rinvia al punto 2.8.

Ove non si proceda all'esclusione automatica delle offerte "anomale" la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che in base ad elementi specifici appaiono anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice. La verifica di congruità delle offerte è rimessa al RUP, con l'eventuale ausilio dei propri uffici.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, ultimo periodo del codice si procederà, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) eventualmente in contraddittorio con il concorrente.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla verifica di cui all'art. 95, comma 10, del Codice (costo del personale) qualora l'importo indicato dall'operatore economico in sede di gara risulti pari o superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, nel progetto esecutivo dell'intervento e non vi siano elementi tali, nell'offerta presentata dal candidato, da giustificare, comunque, la suddetta verifica.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione verrà disposta con determinazione dirigenziale del Comune di Foligno.

Si procederà alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara da parte dell'aggiudicatario tramite il servizio del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico. Qualora dalle risultanze di tali verifiche, non vengano confermati i requisiti necessari ai fini della partecipazione alla gara, si procederà "ipso jure" all'annullamento dell'aggiudicazione e all'attivazione delle sanzioni ammesse dalla legge, salvo eventuali responsabilità penali rilevate.

Fermo quanto previsto dalla deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, la stazione appaltante si riserva di procedere con le modalità ordinarie o attraverso la piattaforma telematica "Net4market", soprattutto nel caso in cui problemi tecnici nel funzionamento del Sistema AVCpass determinino un rallentamento nello svolgimento della fase di verifica.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

L'offerta è vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, il contratto di appalto sarà stipulato in modalità elettronica con firma digitale mediante scrittura privata con spese contrattuali a carico dell'aggiudicatario previa presentazione della cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e dell'assicurazione di cui all'art. 6.8 del CSA.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art.110 del D.Lgs. n. 50/2016. E' esclusa la competenza arbitrale.

12) CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Il contratto di affidamento dei lavori dovrà essere stipulato **entro il 30 luglio 2023**.

Almeno il 30 % dei SAL dovrà essere pagato **entro il 30 settembre 2024**.

I lavori dovranno essere ultimati **entro e non oltre il 31 marzo 2026**.

L'affidatario dell'appalto è tenuto all'applicazione dei principi generali e trasversali e all'attuazione degli obblighi del PNRR come riportati al paragrafo 3 della presente lettera invito/disciplinare di gara.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi del paragrafo 3 del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità del 7 dicembre 2021 recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", la mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, costituendo obbligo da adempiersi a valle della stipulazione del contratto, non conduce all'esclusione dalla gara ma all'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6, della legge n. 108/2021, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere determina, inoltre, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi del succitato paragrafo 3 del d.p.c.m. 7 dicembre 2021 la mancata produzione della dichiarazione e della relazione di cui all'art. 47, comma 3-bis, della legge n. 108/2021 determina l'applicazione delle penali di cui al comma 6 del medesimo art. 47, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

Si applica l'art. 64 del C.S.A., che trova applicazione anche in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 47 comma 4 della legge n. 108/2021 come specificati al paragrafo 4.1 che precede.

Per l'operatore economico che in sede di offerta, ai fini del beneficio della preferenza a parità di ribasso offerto, si è impegnato a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti (misura premiale di cui all'**art. 47 comma 5 lett. a del D.L. 77/2021** convertito con la legge 108/2021) l'utilizzo di detti strumenti di conciliazione diventa requisito di esecuzione ai sensi dell'art. 100 comma 2 del Codice.

13) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di prorogare la data stabilita per la seduta pubblica, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
- La graduatoria dei candidati verrà pubblicata all'interno della scheda di gara presente sulla piattaforma telematica di negoziazione (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc) nei giorni immediatamente successivi alla conclusione dell'esperimento.
- Avverso gli atti della presente procedura è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, via Baglioni n. 3, 06121 Perugia (tel. 075.5755311 - fax 075.5732548), entro il termine di giorni 30 (trenta). Sono, invece, devolute alla cognizione del Tribunale civile di Perugia le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento UE n. 2016/679 "GDPR" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, vengono fornite le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento – Il titolare del trattamento è il Comune di Foligno, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza della Repubblica n. 10, 06034 Foligno (PG), pec comune.foligno@postacert.umbria.it centralino 0742/3301.

Responsabile della protezione dei dati – Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR è l'Avv. Annalisa Luciani, pec avvannalisaluciani@puntopec.it, tel. 0744/903125.

Responsabili del trattamento – Il titolare del trattamento nomina i Responsabili dei trattamenti il cui elenco è presente presso la sede del Comune di Foligno e disponibile su richiesta dell'interessato.

Oggetto, finalità e base giuridica del trattamento – I dati Personali (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dei soggetti conviventi, soci, ecc.), verranno trattati dal Titolare nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi vengono raccolti. Il trattamento può riguardare categorie di dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR. I dati personali saranno trattati senza necessità di espresso consenso per le finalità sopra specificate. Il trattamento dei dati personali, sarà effettuato esclusivamente per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare del trattamento o dell'interessato.

Conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento – Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione potrà avere come conseguenza, l'impossibilità di partecipazione alla presente procedura.

Modalità del trattamento – Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo di qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati di cui all’art. 4 n. 2) GDPR I dati personali potranno essere trattati in forma cartacea e con l’ausilio di strumenti elettronici, con l’osservanza d’ogni misura idonea a garantirne la sicurezza e la riservatezza degli stessi, con accesso consentito ai soli operatori autorizzati, precedentemente nominati incaricati al trattamento, i quali hanno seguito una formazione specifica e vengono periodicamente aggiornati sulle regole della privacy e sensibilizzati al rispetto e alla tutela della dignità e della riservatezza delle persone fisiche. Tutti gli operatori, compreso il Titolare per accedere ai dati informatizzati, sono identificabili e dotati di password personale; l’accesso ai dati personali è consentito solo per le finalità legate al ruolo attribuito al singolo incaricato.

Il trattamento dei dati personali per le finalità suddette, sarà effettuato ai nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 paragrafo 1 GDPR.

Tempo di conservazione dei dati – I dati personali verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità sopra specificate e, comunque, per il tempo stabilito dalla vigente normativa.

Ambito di diffusione, comunicazione – I dati personali non verranno in alcun modo “diffusi”, ma potranno essere “comunicati”, senza la necessità di un espresso consenso, quando si renda indispensabile per l’adempimento di obblighi di legge.

Trasferimento dei dati – I dati personali nell’ambito delle finalità suddette potranno essere oggetto di trasferimento verso i Paesi dell’Unione Europea, ma non verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea.

Diritti dell’interessato – Si informa che, in qualsiasi momento, in riferimento ai dati personali si potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR. Si potrà, infine, esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, in caso di illecito trattamento o di ritardo o impedimento da parte del Titolare all’esercizio dei diritti.

L’autorità di controllo competente è il Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 ROMA – Fax: (+39) 06.69677.3785 – Centralino telefonico: (+39) 06.696771 – E-mail: garante@gpdp.it.

Modalità di esercizio dei diritti – Si potrà esercitare i propri diritti inviando una richiesta al Titolare del trattamento ai contatti sopra specificati.

Foligno, 14 luglio 2023

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Arianna Lattanzi

(firmato digitalmente)